

REGISTRATO A TEMPIO

05 GIU. 2023

N. 299

serie 3

Esati € — per tasorizzazione

In totale € DUECENTO / 00

di cui si rilascia quietanza.



Maddalena Coromano
Firma su delega del Preside Provinciale
Giuseppe Coromano

Il Presidente da atto che non vi è nulla altro da discutere o deliberare, e risultando esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 19.30 la riunione viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

4. OMISIS

3. OMISIS

2. Al secondo punto dell'Ord. il Presidente condivide con i soci presenti il nuovo statuto, per l'iscrizione al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, modificato alla luce delle nuove normative relative al Terzo Settore. L'Assemblea, dopo ampia discussione approva all'unanimità.

Ricopre il ruolo di segretario la Sig.ra Michela Muntori.

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Presiede il sig. Daniele Castiglia, il quale constata e fa constatare la regolarità della seduta, dichiara:

portale Google Meet i soci fondatori Mahella Muntori e Nicola Di Cristoforo.

Frilli, Pietra Linabeddu, Michela Muntori (con delega di Silvia Sedri). Sono collegati tramite (con delega di Fabio Sagnelli), Brunella Capitta (con delega di Silvia Sparapani e Maria Cristina Umberto Reimbelli e Rodolfo Kriegl), Angelo Munnabdu, Antonella Murtu, Giuseppe Linabeddu Sono presenti i soci: Daniele Pittorelli (con delega di Roberta Lai), Daniele Castiglia (con delega di

4) Varie et eventuali

STRAORDINARIA DEI SOCI n.3 - del 18/01/2023)

votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e delle sue cariche (v. VERBALE ASSEMBLEA Presidenza del socio Linabeddu Giuseppe, risultato come primo non eletto nell'ultima

3) in seguito alle dimissioni del Presidente in carica Castiglia Daniele, notizia di subentro alla del Terzo Settore. (Statuto allegato)

2) Approvazione delle modifiche statutarie al RUNTS, Registro Unico Nazionale

1) Approvazione bilancio 2022.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "CAPO TESTA REPUBLIC"

TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE

ART.1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli art.14 e segg. del codice civile, l'associazione "CAPO TESTA REPUBLIC". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione CAPO TESTA REPUBLIC - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata CAPO TESTA REPUBLIC". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione ai predetti Registri.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.2 - SEDE

L'associazione ha sede in via Cala Spinosa, 51 - Loc. Capo Testa - Santa Teresa Gallura.

TITOLO II SCOPI E FINALITÀ SOCIALI

ART.3 - SCOPI

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati, loro familiari o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. A tal riguardo, persegue i seguenti scopi:

- 1) *Valorizzare, promuovere e tutelare* le bellezze paesaggistiche e storiche della penisola di Capo Testa all'interno del sistema di promozione turistica del Comune di Santa Teresa Gallura, della Gallura e della Sardegna.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 c.1 lett. f), i), k) del Codice del Terzo Settore:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione socio-culturale "CAPO TESTA REPUBLIC", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e ogni azione ritenuta più opportuna inerenti il proprio oggetto sociale, in particolare:



- COSTITUZIONE
l'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Unica" (APU) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico del Terzo Settore (RUBIS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume la seguente denominazione: "Associazione CAPO TESTA REPUBBLIC - Associazione Sociale", in sigla denominata CAPO TESTA REPUBBLIC. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUBIS).
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto della legge n. 117 del 2017 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge n. 102 del 2018 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

- SEDE
L'Associazione ha sede in via Cala Spinoso, 51 - Loc. Capo Testa - Santa Teresa Gallura.

TITOLO II SCOPI E FINALITÀ SOCIALI

- SCOPI
L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nel settore dello sport; comprese discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di sociale a favore degli associati, loro familiari o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali probeduistiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2018 n. 102. A tal riguardo, persegue i seguenti scopi:

Valorizzare, promuovere e tutelare le bellezze paesaggistiche e storiche della penisola di Capo Testa all'interno del sistema di promozione turistica del Comune di Santa Teresa Gallura, della Gallura e della Sardegna.

raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 2 c.1 lett. f), g), h), i), j), k) del Codice del Terzo Settore:

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale di cui al presente articolo;

classificazione socio-culturale "CAPO TESTA REPUBBLIC", per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere varie attività e ogni azione ritenuta più opportuna inerenti il proprio oggetto sociale, in

- A. stampare e distribuire libri e pubblicazioni, produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- B. promuovere attività editoriali;
- C. promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere finalizzati alla divulgazione delle attività e delle iniziative culturali, turistiche, ricreative e studiare le problematiche connesse;
- D. realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- E. promuovere attività sportive, teatrali e musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni;
- F. promuovere ed organizzare manifestazioni, mercatini, sagre, mostre e rassegne;
- G. Gestire impianti e strutture culturali e sportive di ogni tipo, musei, sale espositive, laboratori, palestre, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Nell'ambito dell'oggetto sociale l'associazione potrà compiere tutte le operazioni, che fossero necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale stesso, tra cui, a titolo esemplificativo, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postale e prodotti finanziari.

ART.4 – DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art.21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART.5 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla valutazione delle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. A seguito di accoglimento di richiesta d'iscrizione, la stessa dovrà essere annotata sul Libro dei Soci.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART.6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) *Soci Fondatori*: sono quei soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, ne hanno firmato l'atto costitutivo e che provvedono al pagamento della quota associativa nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) *Soci ordinari*: coloro che entrano a far parte della associazione con le modalità di cui al successivo art. 6;
- c) *Soci Onorari*: sono coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l'elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall'Assemblea, su proposta dei Soci e delibera del Consiglio Direttivo. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Il diritto di voto spetta ai soci fondatori, ai soci ordinari e ai soci onorari.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART.7 – QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti a corrispondere annualmente la quota associativa ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo, che deve essere pagata entro il mese di giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, eventualmente, una quota associativa straordinaria a carico dei soci.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, nel caso di scioglimento del singolo rapporto associativo.

ART.8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare, hanno diritto:

- ✓ di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- ✓ di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- ✓ di esercitare il proprio diritto di voto secondo i limiti previsti dallo statuto;
- ✓ Di avere copia dei verbali, a fronte del pagamento di una quota di € 2,00 per sostenere le spese di cancelleria;
- ✓ Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo

e presso la sede dell'associazione entro 15 dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo.

Gli associati hanno il dovere:

- ✓ di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- ✓ di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- ✓ di impegnarsi attivamente nella vita associativa;
- ✓ di fornire la propria prestazione personale, anche indiretta, in maniera gratuita e in assenza di lucro. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata ed approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo;
- ✓ Non utilizzare l'Associazione per scopi politici.

ART.9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Presidente in qualsiasi momento, il socio dimissionario però resta debitore della quota sociale dell'anno corrente.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare, anche per una sola annualità, nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo la quota associativa sia ordinaria che straordinaria.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi, pregiudizievoli e diffamatori per l'associazione.

Quando per qualsiasi causa si scioglia il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- 5) l'Organo di Revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'associazione possono individuare altre strutture o organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento dell'associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito.

ART.11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari, in regola con il contributo della quota associativa.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi

nel libro degli associati.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART.12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata attraverso i vari mezzi di comunicazione, indicati dai soci, a tutti gli associati almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati.

ART.13 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati fondatori, onorari ed ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART.14 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

ART.15 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal vice. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.



Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. In caso di assenza del Vice. In

Diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Non può ricevere più di due deleghe. Possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni

dei contributi associativi annuali. Di intervenire all'assemblea tutti gli associati fondatori, onorari ed ordinari in regola con

richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando

Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel

convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco

zione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. E' altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento

del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta

è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di

la prima data fissata per l'assemblea. E' convocata attraverso i vari mezzi di comunicazione, indicati dal soci, a tutti gli associati

ONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

dagli esercenti la responsabilità gestionale sui medesimi. Il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18°

prezzi in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se

regolamento convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue

augli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

eventuale regolamento dei lavori assembleari; Ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

la nei loro confronti; sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'azione di

bilancio consuntivo e quando ciò sia obbligatorio per il soggetto incaricato della revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revoca i componenti degli organi sociali;

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce quale delle modalità precedentemente indicate deve essere utilizzata. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità agli aventi diritto mediante i vari mezzi di comunicazione indicati dai soci.

ART.16 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati iscritti all'associazione più uno.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

ART.17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione viene eletto dall'assemblea degli associati tra i soci regolarmente iscritti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, anche consecutivamente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. È facoltà del Presidente con firma autonoma e pertanto, disgiunta:

- ✓ rilasciare liberatorie quietanze, ad Enti Pubblici e privati;
- ✓ gestire i fondi senza indire Assemblea degli Associati o Consiglio Direttivo, per spese inferiori ad euro 150,00 (euro centocinquanta/00) da certificare con documentazione fiscale;
- ✓ attuare il programma socio-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell'Associazione;
- ✓ convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, dirigere l'attività sociale, culturale ed organizzativa;
- ✓ interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria;
- ✓ guidare la delegazione che rappresenta l'associazione nelle consultazioni di rilievo;
- ✓ sovrintendere all'utilizzo della sede sociale;
- ✓ attribuire compiti e funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea ove previsto;
- ✓ nominare il Tesoriere dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ nominare il Segretario dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ nominare il Vice presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ dimettersi dalla carica qualora venga a mancare l'impegno, nei confronti dell'associazione, da parte sia degli altri membri del Consiglio direttivo sia dei soci (di qualunque categoria);

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, in generale tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell'Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.

In caso di problemi legali inerenti alle attività dell'Associazione il Presidente è autorizzato ad utilizzare i fondi dell'Associazione nel suo interesse. I problemi legali non devono essere imputabili a negligenza o illecito del Presidente.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di 3 e massimo di 6 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Dal momento in cui scade il primo mandato, per i successivi, il rinnovo delle cariche sociali avverrà nelle modalità proposte dal Presidente e approvate dalla maggioranza del Consiglio direttivo. Il rinnovo delle cariche sociali può avvenire a partire dal quindicesimo giorno precedente dallo scadere del mandato.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza;
- Il Vicepresidente;
- il Segretario,
- il Tesoriere;

I membri del Consiglio direttivo, vista la loro decisione di assumere questo ruolo e prendere questo impegno, dovranno partecipare assiduamente alla vita associativa limitando al minimo le assenze. Pena la facoltà del Consiglio, con l'approvazione successiva della maggioranza dell'Assemblea ordinaria dei soci, di escludere il membro dalla sua posizione. Se l'Assemblea ordinaria approva, il membro escluso verrà sostituito dal primo non eletto nell'ultima votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e delle sue cariche. Nel caso in cui non ci sia un primo non eletto, il sostituto sarà individuato mediante nomina conseguente a nuova delibera assembleare.

ART.20 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.21 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal vice. In assenza di entrambi il Consiglio elegge al suo interno il Presidente della riunione.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- ✓ il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- ✓ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ✓ sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In caso di parità di voto prevale la decisione del Presidente.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

ART.22 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e

straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni dei suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- ✓ predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- ✓ formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- ✓ approvare l'ammissione dei Soci ordinari;
- ✓ eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- ✓ organizzare le attività dell'Associazione;
- ✓ designare i responsabili delle Sedi Periferiche;
- ✓ attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto.
- ✓ Approvare il rendiconto annuale predisposto dal Tesoriere.

In base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono essere cooptati nel Consiglio Direttivo, di volta in volta, i responsabili di aree tematiche ed altre personalità e rappresentanti indicati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Detti membri cooptati possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può gestire i fondi senza indire assemblea sia per le spese ordinarie che straordinarie.

Nel caso in cui un membro del Consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio Direttivo, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta. Il suo posto verrà preso dal primo non eletto nell'ultima votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo e delle sue cariche. Nel caso in cui non ci sia un primo non eletto spetta al Presidente la facoltà di proporre e nominare un nuovo componente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ART.23 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART.24 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.25 - TESORIERE

Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell'apposito Libro Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell'Associazione.

- ✓ Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo, e redige il rendiconto annuale del Fondo Comune;
- ✓ Il Tesoriere dell'associazione, dura in carica un anno ed è rieleggibile, anche consecutivamente;
- ✓ Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, che sceglierà il sostituto all'interno del Consiglio Direttivo. Se all'interno del Consiglio direttivo non si riesce ad eleggere il sostituto per la sostituzione del Tesoriere vengono applicate le modalità specificate nell'ultimo paragrafo dell'articolo 23 del presente Statuto.

ART.26 - SEGRETARIO

Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere gli eventuali verbali delle stesse e del Consiglio Direttivo, che trascriverà nei relativi registri.

- ✓ Il Segretario redige gli eventuali verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio

tivo e gli altri libri associativi;

Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo;

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci;

Il Segretario dell'associazione, dura in carica un anno ed è rieleggibile, anche consecutivamente;

Se il Segretario rinuncia o si dimette dall'incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, che sceglierà il sostituto all'interno del Consiglio Direttivo. Se il Consiglio direttivo non si riesce ad eleggere il sostituto per la sostituzione del Segretario, si applicano le modalità specificate nell'ultimo paragrafo dell'articolo 22 del presente Statuto.

27 - ORGANO DI CONTROLLO

ove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. n. 117 del 2017.

28 - ORGANO DI REVISIONE

ove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Se i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì esercitare la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto abilitato.

TITOLO V FONDO COMUNE

29 - FONDO COMUNE ESERCIZI SOCIALI

I contributi degli associati e le liberalità dei sostenitori costituiranno il fondo comune della associazione fino alla estinzione della stessa. Il fondo sarà regolamentato a norma dell'art. 37

La gestione economica dell'Associazione non può prevedere forme di indebitamento. La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il rendiconto annuale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché riserve, comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 15/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Il bilancio amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse



ART. 27 - ORGANO DI CONTROLLO
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 28 - ORGANO DI REVISIONE
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO V FONDO COMUNE

ART. 29 - FONDO COMUNE ESERCIZI SOCIALI
I contributi degli associati e le liberalità dei sostenitori costituiscono il fondo comune della associazione fino alla estinzione della stessa. Il fondo sarà regolamentato a norma dell'art. 37 C.C.

La gestione economica dell'associazione non può prevedere forme di indebitamento. La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituisce base per il rendiconto annuale. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzati di gestione nonché fondi, riserve o comunque denominated a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entro il 15/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse

eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

TITOLO VII VARIE

ART.30 – SCIoglimento

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a qualsiasi Associazione, con vincolo di utilizzo, deciso dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

ART.31 – LIQUIDAZIONE

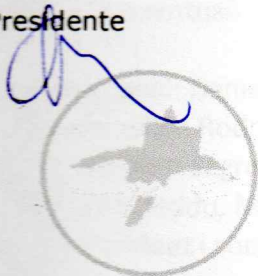
L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART.32 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il Presidente



Il Segretario

